

**87. Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la tutela della proprietà letteraria ed artistica [firmata a Vienna l' 8 luglio 1890]. Testo italiano non ufficiale.**

*Storia:* questa convenzione e la dichiarazione che la integra sono state firmate a Vienna l'8 luglio 1890, sono state ratificate dall'Italia in base al regio decreto 8 gennaio 1891 n. 2802, e sono entrate in vigore in Italia il 13 gennaio 1891. La convenzione e la dichiarazione hanno sostituito la convenzione fra l'Italia e l'Austria firmata a Vienna il 22 maggio 1840. La convenzione e la dichiarazione sono state estinte dal trattato di pace firmato a Saint Germain il 10 settembre 1919.

*Paesi aderenti:* Italia e Austria.

*Riserve, dichiarazioni, comunicazioni, obiezioni:* nessuna.

*Altre notizie:* la lingua ufficiale è il francese; il testo qui pubblicato è ripreso da Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, Berna, Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique, 1904, pp. 691-695 ; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

**87.1. Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la tutela della proprietà letteraria ed artistica**

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, re di Boemia, ecc., ecc., e re apostolico di Ungheria, animati dal desiderio di garantire, nella maniera più efficace, tra i due Stati, i diritti degli autori e dei loro aventi causa sulle loro opere letterarie o artistiche, si sono risolti a concludere a questo effetto una convenzione, nominando a loro plenipotenziari:

(i nomi sono qui omissi)

i quali dopo aversi comunicato scambievolmente i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, convennero nella stipulazione degli articoli seguenti:

**1.** Gli autori di opere letterarie od artistiche e i loro aventi causa, compresi in tal numero gli editori, godranno reciprocamente nei paesi delle Alte Parti contraenti dei vantaggi che la legge ivi accorda o accorderà per la protezione dei lavori letterari od artistici.

Conseguentemente, gli autori di opere letterarie od artistiche i cui lavori abbiano visto la luce nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, come pure i loro aventi causa, avranno nel territorio dell'altra Parte la stessa protezione e gli stessi mezzi legali di ricorso contro qualunque offesa ai loro diritti come se il lavoro fosse stato pubblicato nel paese ove è stata commessa l'offesa. Similmente gli autori di opere letterarie od artistiche ed i loro aventi causa, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, o residenti nel suo territorio, godranno, nel territorio dell'altra Parte, della stessa protezione e degli stessi mezzi legali di ricorso contro qualunque offesa portata ai loro diritti, come se fossero sudditi dello Stato in cui tali diritti saranno stati violati, o come se risiedessero in esso.

Però tali vantaggi saranno reciprocamente assicurati agli autori ed ai loro aventi causa nel solo caso che il lavoro in questione sia protetto dalle leggi paese di origine e la durata della protezione non potrà nell'altro paese essere protratta oltre quella fissata dalla legge del paese di origine per gli autori e per i loro aventi causa.

Il diritto di traduzione è compreso nei diritti d'autore di cui si parla genericamente in questo articolo. La protezione di questo diritto è assicurata in virtù e nei limiti delle disposizioni di cui è oggetto la presente convenzione.

**2.** L'espressione opere letterarie od artistiche comprende i libri, gli opuscoli od altri scritti, le opere drammatiche, le composizioni musicali, le opere drammatico musicali, le opere di disegno, di pittura, di scultura, d'incisione, le litografie, le illustrazioni, le carte geologiche e geografiche, i disegni, i piani, gli abbozzi e le opere plastiche relativi alla geografia, alla topografia, alle scienze naturali, alla geometria, all'architettura ed alle scienze tecniche, ed in generale ad ogni produzione di qualunque genere che rientri nel dominio scientifico, letterario od artistico.

3. E' considerato come paese d'origine dell'opera quello ove ne è stata fatta la prima pubblicazione, o se tale pubblicazione ha avuto luogo simultaneamente in due o più paesi situati nei territori delle Alte Parti contraenti, quello fra essi le cui leggi accordano una protezione di più breve durata. Per le opere non pubblicate è considerato come paese d'origine dell'opera quello cui appartiene l'autore.

4. Nei rapporti tra i Regni ed i paesi rappresentati al Reichsrath austriaco ed il Regno d'Italia, il godimento dei diritti garantiti dalla presente convenzione è subordinato all'adempimento delle condizioni e delle formalità prescritte dalle leggi del paese di origine dell'opera.

Nelle relazioni fra i paesi della Corona Ungherese ed il Regno d'Italia il godimento di questi diritti è subordinato all'adempimento delle condizioni e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti tanto del paese d'origine quanto di quello ove la protezione deve essere accordata.

5. Perché gli autori dei lavori protetti dalla presente convenzione siano, fino a prova contraria, considerati come tali, e conseguentemente ammessi ad esercitare contro le contraffazioni l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali delle Alte Parti contraenti, basta che il loro nome sia indicato sul lavoro secondo la consuetudine.

Per le opere anonime o pseudonime l'editore il cui nome è indicato sull'opera, ha veste legale per salvaguardare i diritti dell'autore. Egli è, senza altre prove, considerato come avente causa dall'autore anonimo o pseudonimo, finché questo od i suoi aventi causa non abbiano dichiarato e provato i loro diritti.

6. Le disposizioni della presente convenzione non menomano in nessun modo il diritto di ciascuna delle Alte Parti contraenti di sorvegliare o di vietare, per misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione o la vendita di qualunque lavoro o produzione. È del pari riservato, a ciascuna delle Alte Parti contraenti il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio delle opere che dalle sue leggi interne o da invenzioni stipulate con altre Potenze sono o saranno dichiarate riproduzioni illecite.

7. Le disposizioni della presente convenzione saranno applicabili alle opere letterarie od artistiche anteriori alla sua entrata in vigore. Ma potranno esser messi in circolazione gli esemplari di opere compiute prima della sua entrata in vigore, la riproduzione delle quali non era fino a quell'epoca interdotta.

Similmente gli apparecchi destinati alla riproduzione delle opere come gli stampi (clichés), le tavole incise di qualunque genere, come pure le pietre litografiche, sempre che la loro produzione non fosse vietata, potranno essere utilizzati per un periodo di 4 anni a cominciare dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciò non pertanto il mettere in circolazione tali esemplari e l'utilizzare i detti apparecchi sarà consentito nel solo caso in cui, in seguito a domanda fattane dalla parte interessata entro i primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Governo rispettivo abbia fatto eseguire l'inventario dei detti esemplari ed apparecchi ed abbia fatto apporre ad essi un timbro speciale.

Le opere drammatiche o drammatico musicali e le composizioni in musica, la cui rappresentazione era autorizzata prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, potranno in seguito essere egualmente rappresentate.

8. La presente convenzione resterà in vigore per 10 anni a cominciare dal giorno in cui sarà resa esecutiva. Allo spirare di questo periodo ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà il diritto di denunciarla. In questo caso la convenzione resterà ancora in vigore per la durata di un anno a cominciare dal giorno in cui sarà stata denunciata.

## **87.2. DICHIARAZIONE**

La convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica del 22 maggio 1840, rimasta in vigore fra l'Italia e la Monarchia austro ungarica fino al 1 gennaio 1891, è prorogata di nuovo di comune accordo tra i due governi di S.M. Re d'Italia e S.M. Imperatore d'Austria, re di Boemia, ecc., e re Apostolico di Ungheria, fino al 13 gennaio 1891.